



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

N. 492 del Registro generale

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 119 DEL 03-11-2020

Oggetto: PERMANENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI FALERONE DI ANZIANO
RESIDENTE IN STATO DI BISOGNO. LIQUIDAZIONE 2^ SECONDO SEMESTRE
2019.

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di novembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali, finanze e contabilità dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 8 del 03/04/2020 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Consiglio nr. 9 del 03/04/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 28 del 09.04.2020 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020 contenente il Piano delle performance per il triennio 2020/2022;

VISTI :

- il vigente statuto comunale
- i vigenti regolamenti di contabilità e sui contratti del Comune di Falerone;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
- la legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all'art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto:

“2. nelle amministrazioniomissis..... al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.omissis.....”;

- le norme sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l’Ordinanza n. 394 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 19/09/2016 ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016” ed in particolare l’art. 5, contenente disposizioni per operare in deroga al D.Lgs. 50/2016;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dal sisma del 24 agosto 2016 recante la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1999, n. 225, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Richiamate l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 388/2016 e le successive note UC/TERAG16/0055826 del 21/10/2016, UC/TERAG 16/0056219 del 24/10/2016 e UC/TERAG 16/0062331 del 16/11/2016;

Premesso che:

- la Regione Marche ha stabilito, dopo una fase di ricognizione, che il rimborso della quota sociale della retta per l’accoglienza in strutture sociosanitarie di soggetti fragili e/o non autosufficienti, va considerato come “costo sociale” in senso stretto, in cui sono ricondotte le spese alloggiative e di assistenza alla persona fragile e/o non autosufficiente ospitata presso strutture sociali e socio-sanitarie;
- a favore di tale intervento il Servizio di Protezione Civile della Regione Marche ha emanato diverse linee guida e l’ultima versione da prendere in considerazione, regolante la fattispecie, è quella pervenuta con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 26.02.2018;

Dato atto che ai fini del rimborso della quota sociale della retta vanno verificati i seguenti aspetti:

- la “**stabile e continuativa dimora**”, cioè il Comune ove il soggetto dimorava e/o era assistito al verificarsi dell’evento sismico/emergenziale;
- il riconoscimento della condizione di fragilità/non autosufficienza;
- l’attestazione dello status di sfollato a causa del sisma, **derivante dall’inagibilità della stabile dimora in uno dei comuni della regione soggetti al sisma**;

Il riconoscimento della condizione di fragilità è di competenza:

- dell’Unità di Valutazione Integrata (UVI) del Distretto Sanitario di riferimento territoriale nel caso di soggetti non autosufficienti;
- dei Servizi Sociali competenti per territorio nel caso di soggetti autosufficienti con particolari fragilità, provenienti dal domicilio, documentata e prodotta dal Sindaco competente;
- dei Servizi Sociali competenti per territorio nel caso di soggetti autosufficienti con particolari fragilità, provenienti da strutture, documentata dalla struttura di provenienza del soggetto sfollato, prodotta dal Sindaco competente.

Lo stato di sfollato, derivante dall’inagibilità della stabile dimora, determina l’effettiva ammissibilità del rimborso della spesa sociale per i cosiddetti cittadini “fragili sfollati”;

Dato atto che a seguito del sisma è stata collocata, presso la Casa di riposo/residenza protetta Fondazione P.P. de Minicis un soggetto proveniente da immobile inagibile e cosiddetto “fragile”: le cui generalità e la documentazione attestante i requisiti per il riconoscimento del beneficio sono in atti depositati;

Che tale ingresso è stato autorizzato con ordinanza del sindaco nr. 153 del 30/03/2017;

Dato atto inoltre che la presentazione della domanda di rimborso compete:

- al Comune, anche se in prossimità del cratere sismico, nel quale il soggetto fragile dimorava al momento del sisma;

Dato atto infine che:

- la Regione Marche richiede che nel sistema di rendicontazione “Cohesion WORKPA” vengano caricati i mandati di pagamento;
- per la rendicontazione di cui al punto precedente l’ente su richiesta dell’interessata, incassa le somme dalla Regione Marche e contestualmente procede al pagamento delle suddette somme alla struttura dietro presentazione di regolare fatture;

Richiamata la propria precedente determinazione nr. 29 del 19/02/2019 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa complessiva di €. 16.404,79, corrispondente al periodo 01/11/2018 - 31/12/2019, a favore della Fondazione Casa di Riposo " Pietro Paolo De Minicis" di Falerone;

Richiamato il rendiconto relativo al periodo 01/07/2019 – 31/12/2019, ove si comunica il fabbisogno finanziario necessario al pagamento della spesa della permanenza del sig. il cui nome è in atti depositato;

Dato atto che occorre procedere al pagamento delle fatture della Fondazione Casa di Riposo " Pietro Paolo De Minicis" di Falerone come segue:

- n. 17 del 30/09/2020 di €. 1.188,23 riferita al mese di luglio 2019;
- n. 18 del 30/09/2020 di €. 1.188,23 riferita al mese di agosto 2019;
- n. 19 del 30/09/2020 di €. 1.149,90 riferita al mese di settembre 2019;
- n. 20 del 30/09/2020 di €. 1.188,23 riferita al mese di ottobre 2019;
- n. 21 del 30/09/2020 di €. 1.149,90 riferita al mese di novembre 2019;
- n. 22 del 30/09/2020 di €. 1.188,23 riferita al mese di dicembre 2019;

mediante imputazione al capitolo 2010 del bilancio di esercizio 2019/2021, gestione residui, impegno 139, giusta determinazione n. 29 del 19/02/2019;

Visto l'articolo 147 bis del D.Lgvo 18.08.2000, n.267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

DETERMINA

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
- di liquidare le fatture della Fondazione Casa di Riposo " Pietro Paolo De Minicis" di Falerone come di seguito specificato:

mediante imputazione al capitolo 2010 del bilancio di esercizio 2019/2021, gestione residui, impegno 139, giusta determinazione n. 29 del 19/02/2019;

- n. 17 del 30/09/2020 di €. 1.188,23 riferita al mese di luglio 2019;
- n. 18 del 30/09/2020 di €. 1.188,23 riferita al mese di agosto 2019;

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA n. 119 del 03-11-2020 - Pag. 3 - COMUNE DI FALERONE

- n. 19 del 30/09/2020 di €. 1.149,90 riferita al mese di settembre 2019;
 - n. 20 del 30/09/2020 di €. 1.188,23 riferita al mese di ottobre 2019;
 - n. 21 del 30/09/2020 di €. 1.149,90 riferita al mese di novembre 2019;
 - n. 22 del 30/09/2020 di €. 1.188,23 riferita al mese di dicembre 2019;
-
- di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità e il cig è Z3C273AC9B;
 - di rendicontare le suddette somme sul sistema Cohesion della Regione Marche;
 - di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
 - di liquidare le spese relative a tale ospitalità subordinatamente al rimborso da parte della regione Marche delle suddette somme;
 - Di trasmettere la presente determina, unitamente alla rendicontazione della spesa, alla Regione Marche secondo le istruzioni all'uopo impartite.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto 03-11-2020.

Il Responsabile del Servizio Amm. Finanziario
f.to Dott.ssa Federica Paoloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo del Comune di Falerone certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune dal giorno 17-12-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il giorno 17-12-2020 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69 del 18/06/2009.

Falerone, li 17-12-2020

L'Istruttore Amministrativo
f.to (Calenda Michela)

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Falerone, li 03-11-2020

Il Responsabile Finanziario
f.to Dott.ssa Federica Paoloni

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio Amm. Finanziario
Dott.ssa Federica Paoloni